



## **IMPUGNABILE L'ANNULLAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE SUPERBONUS 110%:**

*Posted on 15 Gennaio 2025 by Sabatino Pizzano*



La recente giurisprudenza ha messo in luce importanti sviluppi in merito all'**annullamento della comunicazione di opzione** per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativo al Superbonus 110%. L'esito di queste sentenze chiarisce che un provvedimento di annullamento può essere contestato in sede giudiziale, poiché gli effetti sul contribuente risultano spesso rilevanti, soprattutto quando questi non può beneficiare delle **detrazioni in via ordinaria** per ragioni di incapacienza.

## L'Inquadramento Normativo e l'Obiettivo della Comunicazione

La disciplina, introdotta dall'art. 121 del DL 34/2020, ha previsto la facoltà di optare per lo **sconto in fattura** o la **cessione del credito** in alternativa alla detrazione fiscale diretta. In questo modo, chi effettua lavori di efficientamento energetico o ristrutturazione edilizia può rientrare prima delle spese sostenute o addirittura evitare esborsi immediati.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha istituito un meccanismo di **controllo preventivo** (art. 122-bis del DL 34/2020) per scongiurare la circolazione di crediti inesistenti, autorizzando verifiche tempestive e, in presenza di profili di rischio, l'annullamento degli effetti della comunicazione.

## Perché si Arriva all'Annullamento

Il Fisco sospende la validità della comunicazione quando emergono indicatori di possibile frode. Se le indagini confermano irregolarità, l'Agenzia notifica al contribuente la decisione di annullare in modo definitivo l'opzione.

Ciò impedisce al fornitore o al cessionario di usare o trasferire il credito, esponendo il contribuente a oneri imprevisti. In particolare, chi ha scelto lo **sconto in fattura** e non può sfruttare la detrazione in dichiarazione rischia di dover sostenere costi che sperava di evitare.

## La Pronuncia della C.G.T. di Pavia e le Altre Sentenze

Alcune recenti decisioni della giurisprudenza di merito (C.G.T. di I grado Trieste n. 81/1/23 dell'11 aprile 2023 e C.G.T. Roma n. 7482/2024 del 6 giugno 2024) hanno aperto la strada al riconoscimento dell'**impugnabilità** di simili atti. Con la sentenza n. 434/2024 depositata il 30 dicembre 2024, la C.G.T. di Pavia ha affrontato in modo diretto il problema, sancendo che un contribuente non può essere privato dell'accesso alla tutela giurisdizionale. Questo significa che un atto che nega di fatto un'agevolazione fiscale può rientrare tra quelli indicati nell'art. 19 del DLgs 546/92, per i quali è concesso il ricorso dinanzi al giudice tributario.

## Il Cuore della Questione: Diritto alla Tutela Giurisdizionale

Secondo i giudici di Pavia, il **blocco del credito** non lascia al contribuente la semplice opportunità di fruire dell'agevolazione in dichiarazione, specie quando si tratta di un soggetto che non ha la capienza fiscale per sfruttarla. In queste situazioni, la revoca dell'opzione equivale a un **diniego sostanziale** del beneficio, rendendo quindi necessario un canale per contestare il provvedimento. L'Ufficio non può limitarsi ad affermare che esiste un'altra strada (la detrazione ordinaria), poiché per molti questa possibilità risulta concretamente inutilizzabile.

## L'Obbligo di Motivazione del Provvedimento

La natura **impugnabile** dell'atto implica che l'Amministrazione finanziaria debba motivare con chiarezza perché decide di annullare la comunicazione. Un provvedimento privo di adeguata spiegazione viene esposto a eventuale nullità per difetto di motivazione.

Nella sentenza della C.G.T. di Pavia, i giudici hanno accolto il ricorso del contribuente anche sul piano sostanziale, ritenendo ingiustificato il blocco della procedura.

In sintesi	
<b>Contesto Normativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 121 DL 34/2020: facoltà di sconto in fattura o cessione credito</li> <li>- Art. 122-bis: meccanismo di controllo preventivo dell'Agenzia delle Entrate</li> </ul>
<b>Motivazioni dell'Annullamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevazione di possibili frodi</li> <li>- Sospensione validità comunicazione</li> <li>- Blocco utilizzo/trasferimento credito</li> </ul>
<b>Sviluppi Giurisprudenziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentenza C.G.T. Pavia n. 434/2024</li> <li>- Riconoscimento impugnabilità atti di annullamento</li> <li>- Tutela del diritto giurisdizionale del contribuente</li> </ul>
<b>Principi Chiave della Sentenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impossibilità di privare il contribuente della tutela giurisdizionale</li> <li>- Rilevanza della capienza fiscale</li> <li>- Necessità di motivazione chiara per l'annullamento</li> </ul>
<b>Conseguenze per il Contribuente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilità di ricorrere contro l'annullamento</li> <li>- Protezione in caso di mancata capienza fiscale</li> <li>- Diritto a contestare il provvedimento</li> </ul>

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA